

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1445-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GORIA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MANNINO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT CATTIN)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(GASPARI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

Presentato il 1° settembre 1987

NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 24 settembre 1987. In pari data la VIII Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea, per il relatore Giancarlo Galli, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia dei rifiuti, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è così sostituito:

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 e per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture o per il potenziamento di quelli esistenti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, fino ad un importo complessivo massimo di lire 250 miliardi.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento degli impianti con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

ART. 1-ter.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi ai nuovi impianti ed al potenziamento di quello esistenti.

2. Le regioni entro i successivi sessanta giorni trasmettono al Ministro per l'ambiente i piani di cui al precedente comma, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano alla regione secondo i termini fissati dalla medesima, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui al successivo articolo 3.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto, i soggetti di cui al comma 1 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

ART. 1-*quater*.

1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

ART. 1-*quinqüies*.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa

fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, utilizzando l'accantonamento « Giacimenti ambientali », e, quanto a lire 50 miliardi, utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

L'articolo 2 è così sostituito:

1. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani speciali, nonché tossici e nocivi, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, e non rientranti tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis.

L'articolo 3 è così sostituito:

1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del predetto decreto, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei

successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del precedente comma, costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla predetta legge n. 431.

L'articolo 4 è così sostituito:

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti di cui al precedente articolo

1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui al precedente articolo 1-ter quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere in via sostitutiva, nominando un commissario *ad acta* che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli.

L'articolo 5 è così sostituito:

1. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad esso devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

All'articolo 6, il comma 1 è così sostituito:

1. Il Ministro dell'ambiente predispone entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

All'articolo 8, i commi 2 e 3 sono così sostituiti:

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-*quater*, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

All'articolo 10, comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d*). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti parole: e nella garanzia del rispetto delle norme legislative dei paesi riceventi.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: e della Marina mercantile aggiungere le parole: e della Sanità.

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma 3:

3. Fino alla data d'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dall'Italia dei rifiuti possono

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti, oggetto della spedizione, e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata.

All'articolo 14, comma 8, sostituire: 5 miliardi con 25 miliardi; 10 miliardi con: 50 miliardi e: Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale con: Giacimenti ambientali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 1987.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi

e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro i successivi trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e alla Cassa depositi e prestiti l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrano tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui ai commi 1 e 5 presentano alla provincia ed alla regione una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Giacimenti ambientali ».

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro dell'ambiente adempie ai compiti che gli derivano dalle competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni per le opportune modifiche e integrazioni dei piani stessi. Il Ministro dell'ambiente, entro il 31 maggio 1988, provvede con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo fra le regioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

5. Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

6. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

ARTICOLO 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

5. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5.

ARTICOLO 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti, discariche e relative attrezzature fisse di cui all'articolo 1 delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 1° marzo 1988 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

2. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nominando un commissario *ad acta* che si avvale dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

3. Qualora gli enti individuati dai piani regionali quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento non provvedano

alla loro realizzazione nei termini indicati dai piani, la regione si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere.

4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono utilizzare gli impianti.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni, entro il termine perentorio del 1° marzo 1988, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) le procedure di affidamento dei lavori;

f) la stima degli oneri finanziari;

g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

4. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 marzo 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro centoventi giorni, predispone l'ordine di priorità ai fini della concessione del contributo di cui al comma 8.

5. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

6. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 5.

7. A partire dal 30 settembre 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 9 in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

ARTICOLO 6.

1. Il Ministero dell'ambiente predispose entro il 30 settembre 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

ARTICOLO 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli eventuali oneri finanziari del capitale investito ».

ARTICOLO 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 1° marzo 1988.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 31 maggio 1988 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 7, qualora entro il 31 maggio 1988 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

ARTICOLO 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 11.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.

ARTICOLO 12.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonché tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto delle normative comunitarie in materia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile.

ARTICOLO 13.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ARTICOLO 14.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale

1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

ARTICOLO 15.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 16.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

ARTICOLO 17.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12

novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento « Giacimenti ambientali », e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento « Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale ».

ARTICOLO 18.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

ARTICOLO 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1987.

COSSIGA

GORIA — RUFFOLO — FANFANI —
AMATO — COLOMBO — MANNINO
— BATTAGLIA — DONAT CATTIN
— GASPARI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.